DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1974

che modifica la decisione della Commissione n. 74/134/CECA, del 18 febbraio 1974, relativa all'applicazione a favore del Regno Unito dell'articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(74/345/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 37,

vista la decisione n. 74/134/CECA, della Commissione, del 18 febbraio 1974 [1], in particolare l'articolo 5,

vista la domanda del Regno Unito, in data 18 giugno 1974,

previa consultazione del Consiglio delle Comunità europee,

considerando che a seguito degli eventi verificatisi nel Regno Unito alla fine del 1973 e all'inizio del 1974, che hanno motivato la decisione n. 74/134/CECA della Commissione del 18 febbraio 1974, la produzione britannica di carbone resta sensibilmente inferiore ai livelli normali ; che tale produzione è stata di 18 900 000 tonnellate nelle 9 settimane precedenti l'11 maggio (ultimi dati disponibili) mentre era stata di 23 100 000 tonnellate nel periodo corrispondente del 1973 ; che, tenuto conto del periodo estivo, il ritmo normale di produzione non sarà probabilmente raggiunto alla fine dell'estate 1974 ;

considerando che il livello delle scorte resta considerevolmente inferiore ai livelli registrati nel periodo precedente tali eventi ; che, segnatamente per quanto riguarda le scorte delle centrali elettriche, il loro livello è particolarmente basso, essendosi ridotto nel maggio 1974 a circa 10 000 000 di tonnellate a fronte di 17 000 000 di tonnellate nel maggio 1973 ; che il livello di tali scorte superava di solo 500 000 tonnellate quello registrato alla fine dello sciopero dei minatori ;

considerando che non è possibile trovare, a breve scadenza, altre fonti di approvvigionamento per le centrali elettriche ;

considerando inoltre che le attuali scorte presso le centrali elettriche non sono egualmente ripartite fra le diverse regioni del Regno Unito e, all'interno di tali regioni, fra le diverse centrali elettriche ;

considerando che se le scorte complessive dovessero scendere al di sotto dei 7 milioni di tonnellate, i due « Electricity Generating Boards » non sarebbero più in grado di far fronte alla totalità della domanda dato che determinate centrali non disporrebbero più di carbone utilizzabile ;

considerando che la ridistribuzione delle scorte esistenti, nell'intento di porre rimedio alla situazione attuale, sarebbe tecnicamente di difficile attuazione ed economicamente troppo onerosa ;

considerando che, secondo le previsioni del governo britannico, all'inizio dell'inverno le scorte disponibili per le centrali elettriche non supereranno 13 000 000 di tonnellate, quantitativo considerevolmente inferiore al livello minimo auspicabile di 16—17 milioni di tonnellate ; che tali scorte corrispondono a una produzione invernale di elettricità di tre settimane soltanto ;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, secondo le più recenti informazioni fornite alla Commissione, la produzione di acciaio greggio è stata di 1 890 000 tonnellate nel mese di maggio 1974, vale a dire l'83 % della produzione mensile raggiunta prima dell'inizio della crisi ; considerando che la produzione di acciaio greggio dei primi cinque mesi del 1974 è inferiore, rispetto alla produzione normale, di un quantitativo pari alla produzione di un mese ; che il maggiore ostacolo alla completa ripresa della produzione siderurgica è rappresentato dai danni subiti dal rivestimento refrattario degli altoforni, chiusi nel periodo dello sciopero dei minatori di carbone ; che non è possibile a breve termine trovare altre fonti di approvvigionamento per questi prodotti ;

considerando che probabilmente queste difficoltà persisteranno nei mesi estivi ;

considerando che in tali condizioni la situazione economica del Regno Unito verrebbe aggravata da forniture di prodotti carboniferi e siderurgici effettuate ad altri Stati membri conformemente al regime di libera circolazione delle merci previsto dal trattato CECA e dall'atto allegato al trattato di adesione ;

[1] GU n. L 74 del 19. 3. 1974, pag. 20.

considerando che per quanto riguarda il carbone della voce 27.01 della tariffa doganale comune (CECA) non è ancora stata superata la situazione particolare ed eccezionale che ha motivato la decisione del 18 febbraio 1974 ; che tale situazione potrebbe nuovamente deteriorarsi se le misure adottate dalla Commissione per porvi rimedio non venissero prorogate, tenendo conto in particolare del considerevole aumento delle esportazioni verso gli altri Stati membri ;

considerando tuttavia che per quanto riguarda i prodotti siderurgici, sembra attualmente possibile attenuare le conseguenze della situazione ricorrendo a misure che incidano meno sul funzionamento del mercato comune delle misure adottate dalla Commissione con la decisione del 18 febbraio 1974 ;

considerando che la Commissione ritiene pertanto necessario modificare la decisione del 18 febbraio 1974 ;

considerando d'altro lato che tali misure sono necessarie per consentire a questo settore della Comunità di superare le gravi ed eccezionali difficoltà di cui sopra ;

considerando che per salvaguardare gli interessi fondamentali della Comunità, in particolare la libera circolazione delle merci, le misure adottate ai sensi dell'articolo 37 CECA devono avere carattere assolutamente eccezionale ; che tali misure devono essere limitate nel tempo e che pertanto la presente decisione deve cessare di essere valida a partire dal 1° ottobre 1974 al più tardi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto riguarda il carbone, di cui alla voce 27.01 della tariffa doganale comune (CECA), la decisione n. 74/134/CECA della Commissione del 18 febbraio 1974 è prorogata fino al 1° ottobre 1974.

Il governo britannico vigilerà affinché l'applicazione delle misure autorizzate non comporti effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che eccedano l'ambito degli effetti strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito da tali misure ; detto governo si adopererà in particolare, per promuovere un considerevole aumento delle esportazioni verso gli altri Stati membri.

Articolo 2

Per quanto riguarda i prodotti siderurgici di cui all'articolo 81 del trattato CECA (esclusi quelli che rientrano nella voce 73.03 della tariffa doganale comune (CECA) :

1. L'articolo 2 della decisione n. 74/134/CECA del 18 febbraio 1974 è abrogato e sostituito dal testo seguente :

« 1. Il Regno Unito istituisce per i prodotti siderurgici di cui all'articolo 81 del trattato CECA, esclusi quelli di cui alla voce 73.03 della tariffa doganale comune (CECA), un sistema di « Open General Export Licence ».

2. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione, il Regno Unito può, previa consultazione con la Commissione, introdurre un sistema di licenze allo scopo di :

— limitare le esportazioni di questi prodotti verso paesi terzi ;

— controllare e, qualora necessario, limitare le forniture di detti prodotti verso altri Stati membri ; tuttavia tale regime non può essere in nessun caso più restrittivo, per ciascun prodotto in questione, di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

3. Il governo britannico vigila affinché l'applicazione delle misure autorizzate non comporti effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che eccedono l'ambito degli effetti strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito da tali misure. Detto governo si adopererà in particolare per promuovere un considerevole incremento delle esportazioni verso gli altri Stati membri. »

2. L'articolo 6 della decisione 74/134/CECA del 18 febbraio 1974 è abrogato e sostituito dal seguente testo :

« Ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, la presente decisione resta in vigore fino al 1° ottobre 1974 ».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1974.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI